

**TRIBUNALE DI LUCCA**

*Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies cpc*

**UDIENZA DEL 17.6.20**

Sono presenti, via teams, l'avv. Polloni e l'avv. Fabrizio per parte attrice e l'avv. Giannini per parte convenuta, noti al giudice.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di **primo grado n. 5989/18 RG**, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

\_\_\_\_\_ srl

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

Banca \_\_\_\_\_ spa

- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

**Conclusioni**

Le parti hanno concluso all'udienza del **29.5.20** come da fogli depositati telematicamente il **22.5.20** quanto all'attrice ed il **28.5.20** quanto alla convenuta.



**Materia del contendere**

La causa ha ad oggetto i seguenti rapporti intrattenuti dall'attrice con la convenuta: conto corrente n. 4300/30468,59; conto corrente n. 4300/30503,08; conto corrente n. 4300/30701,77; mutuo stipulato il 17.7.20.

In relazione a tali rapporti l'attrice ha sostenuto: quanto al rapporto di mutuo la non meritevolezza della relativa causa, per le ragioni che verranno illustrate più avanti; quanto ai rapporti di conto corrente la nullità di una serie di previsioni contrattuali e l'illegittimità dell'operato della banca con riferimento al calcolo degli interessi nonché a varie voci di costo dei rapporti medesimi, per altro verso sostenendo poi il superamento del tasso soglia dell'usura.

L'attrice ha quindi chiesto, quanto al mutuo, la declaratoria di nullità del contratto, quanto ai rapporti di conto corrente, la declaratoria di nullità parziale dei contratti e la rideterminazione del dare-avere fra le parti, con restituzione delle somme indebitamente addebitate/riscese.

La convenuta ha invece sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di quanto dovute, domanda questa estesa poi anche al [redacted] quale fideiussore dell'attrice, appositamente chiamato in causa.

Il chiamato ha aderito *in toto* all'impostazione dell'attrice, replicando anche le relative domande.

**Motivi della decisione***Premessa.*

Le censure svolte dall'attrice e dal chiamato si riferiscono a diversi aspetti, che verranno qui di seguito analizzati distintamente.

*Sul mutuo.*

Pacifico che il mutuo concesso alla [redacted] è stato utilizzato per ripianare il passivo di conto corrente del [redacted], l'attrice sostiene che il mutuo medesimo sarebbe da ritenere privo di causa concreta, o comunque perseguitante un interesse non meritevole di tutela, in quanto utilizzato all'unico scopo di trasferire alla [redacted] il debito del [redacted] e di far acquisire alla banca, in relazione a tale debito, l'ulteriore garanzia della Italia Comfidi soc. cons. a r.l.

La tesi non può essere condivisa.

In generale, infatti, la concessione da Tizio a Caio di un mutuo da utilizzare per il pagamento del debito di Sempronio nei confronti dello stesso Tizio altro non è, in sostanza, se non un modo indiretto per realizzare il medesimo risultato perseguibile, in via diretta, tramite gli istituti della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo. Trattandosi di un risultato pienamente lecito, il



fatto che esso venga raggiunto indirettamente non rende dunque il contratto causalmente illecito o immeritevole di tutela, semplicemente venendo in questione un c.d. negozio indiretto.

Quanto poi al fatto che in tal modo la banca abbia acquisito, in relazione al pagamento della somma in questione, una garanzia della quale prima non disponeva, parimenti non si vede per quale ragione questo inficerebbe, in uno dei due sensi, la causa del contratto. Il medesimo risultato ben avrebbe infatti potuto essere ottenuto, in via diretta e del tutto lecitamente, tramite la prestazione di tale garanzia. Di nuovo, siamo dunque in presenza di un negozio indiretto, in relazione al quale vale, sotto il profilo causale, quanto appena detto.

#### *Sull'usura.*

Premesso che rilevante, ai sensi dell'art. 1<sup>1</sup> d.l. 394/2000, conv. in l. 24/2001 e poi passato indenne al vaglio di costituzionalità (v. Corte cost. 29/2002), è unicamente l'usura originaria e non anche quella sopravvenuta, occorre peraltro osservare che, laddove nel corso di un rapporto di conto corrente si abbia una modifica delle condizioni, quella in ipotesi risultante alla luce di tali modifiche deve senz'altro essere considerata un'usura originaria. Essa è infatti tale in relazione alle nuove condizioni.

Chiarito questo, il ctu, con relazione adeguatamente e correttamente motivata, ha riscontrato che, in relazione ai rapporti di conto corrente per i quali è causa, si verifica in effetti, sia pure solo per alcuni (pochi) trimestri, un fenomeno di questo genere; vale a dire il superamento del tasso soglia, in conseguenza della modifica delle condizioni.

In tali limiti la censura è dunque fondata e, con riferimento ai trimestri in questione, devono essere eliminati tutti gli addebiti.

#### *Sulla capitalizzazione degli interessi.*

Premesso che la capitalizzazione, senz'altro illecita prima del 2000, a partire da tale data (a seguito della modifica dell'art. 120 tub ad opera dell'art. 25 dlgs 342/99 e poi della delibera cicr del 2.2.2000) lo è diventata [impregiudicato il suo superamento o meno a seguito dell'ulteriore modifica dell'art. 120 tub ad opera dell'art. 1<sup>629</sup> l. 147/13 (legge di stabilità 2014)] solo a condizione della sua applicazione con pari periodicità tanto per gli interessi passivi quanto per quelli attivi, tale condizione non può dirsi rispettata laddove, come nella fattispecie, pur essendo la pari periodicità pattuita, il tasso degli interessi attivi sia pari allo 0 %. L'esclusione circa la possibilità che maturino interessi attivi rende infatti la previsione della relativa capitalizzazione meramente formale, per non dire canzonatoria *tout court*, e la capitalizzazione medesima dunque inesistente, con conseguente violazione dell'obbligo di reciprocità.

La censura è dunque fondata e gli addebiti conseguenti alla capitalizzazione devono essere eliminati.



*Sulla commissione massimo scoperto (rectius: commissione sull'accordato).*

La commissione è espressamente prevista nei contratti di conto corrente, dove è altresì regolato il relativo metodo di calcolo.

La censura (che si appuntava su tali elementi) è dunque infondata.

*Sulla commissione di istruttoria veloce.*

La banca, che ha addebitato tale commissione, non ha fornito la prova circa il fatto di avere effettivamente svolto l'istruttoria in questione.

La censura è dunque fondata e gli addebiti relativi alla commissione in questione devono essere eliminati.

*Su spese, canone e commissioni.*

Tutte tali voci sono in effetti pattuite nei contratti.

I relativi addebiti, nei vari estratti conto, risultano però generici, essendo riferiti, appunto genericamente, alle voci in questione, senza che venga specificato e chiarito quali siano in concreto, fra le voci pattuite, quelle di volta in volta addebitate. Né, si aggiunga, tale specificazione e chiarimento sono state operate dalla banca in giudizio.

Su tale base, risulta dunque impossibile operare una verifica circa il fatto che le somme addebitate risultino effettivamente dovute, ciò che si traduce in pratica nella mancanza della relativa prova (della quale era onerata la banca, essendo in questione un fatto costitutivo del credito).

La censura è conseguentemente fondata e gli addebiti in questione devono essere eliminati.

*Conseguenze.*

Per ciò che concerne il rapporto di mutuo, l'attrice ed il chiamato sono debitori della convenuta della somma di € 39.465,52, oltre interessi dal 12.2.19 al saldo (la relativa quantificazione, ad opera della convenuta, non è contestata).

Per ciò che concerne i rapporti di conto corrente, il ctu, applicando i parametri di calcolo sopra indicati (vale a dire eliminando gli addebiti non dovuti alla luce delle considerazioni svolte), ha rideterminato il dare-avere fra le parti nel senso di un credito dell'attrice pari ad € 8.326,56.

Operata la compensazione fra i rispettivi crediti, residua dunque un credito della banca di € 31.138,96, oltre interessi dal 12.2.19 al saldo, al cui pagamento l'attrice ed il chiamato vanno dunque condannati.

*Sulle spese.*

Considerato che, a fronte di un credito complessivo di oltre € 102.000,00 allegato dalla banca, quello riconosciuto è stato pari ad € 31.138,96, le spese vanno compensate nella misura del 50 %. Il residuo 50 %, liquidato in dispositivo, dovrà essere sopportato dalla convenuta.

**P. Q. M.**



Il Tribunale

condanna l'attrice ed il chiamato a versare alla convenuta, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 31.138,96 oltre interessi come indicato;

compensa le spese nella misura del 50 %;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice il residuo 50 %, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore ed € 118,50 per spese di iscrizione, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice

